

ALLEGATO "E" REPERTORIO 8343/5945 STATUTO

Art. 1

Costituzione e sede

- 1. E' costituita la "Fondazione MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo" (d'ora in poi: Fondazione) che svolge i compiti già propri del "Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999 n. 237.
- 2. La Fondazione ha sede in Roma, via Guido Reni, 4/a-8 e svolge la sua attività secondo le disposizioni dell'articolo 25 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e del presente statuto.
- 3. La Fondazione per quanto non diversamente previsto dalle norme di legge di cui al comma 2, è disciplinata dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
- 4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento a norma del presente statuto.

Art. 2

Missione e attività

La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e i proventi delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

- 2. La Fondazione provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
- 3. La Fondazione è ente che promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione. La Fondazione persegue le proprie finalità anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura" e dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché delle attività museali e culturali connesse. Sulla base di un apposito protocollo d'intesa sottoscritto con il **Ministero della Cultura**, la Fondazione svolge le attività connesse alla realizzazione, alla gestione e alla promozione del Museo della Fotografia di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1999, n. 237. I musei e le ulteriori attività rientranti nella missione della Fondazione sono organizzati in forma dipartimentale o interdipartimentale, sulla base delle previsioni del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, del presente statuto.
- 4. Sono compiti specifici della missione della Fondazione:
- a) La ricerca e la promozione culturale;
- b) rappresentare, in Italia, il punto di eccellenza della creatività artistica contemporanea e internazionale anche in continuità con la grande tradizione culturale del nostro Paese;
- c) promuovere la conoscenza, lo studio, l'educazione, la ricerca e la produzione nelle aree di competenza e in relazione a tutte le altre manifestazioni della creatività contemporanea;
- d) essere luogo d'incontro e punto di riferimento e di promozione del dialogo per i diversi pubblici e, in particolare, per le giovani generazioni;
- e) costituire laboratorio di sperimentazione e di ibridazione di linguaggi espressivi e di messaggi fra le più diverse forme di espressione, di comunica-



zione e di confronto fra le diverse culture;

- f) favorire collaborazioni, intese e scambi con Musei, Enti, Istituti, Associazioni e soggetti sia pubblici, sia privati che perseguano finalità analoghe.
- g) costituire uno strumento di espressione e comunicazione della creatività italiana nel mondo;
- h) facilitare contatti e scambi fra patrimoni di conoscenze e di civiltà diverse promuovendo l'arte quale fattore di comprensione, di mediazione tra conflitti culturali e di integrazione.
- 5. Nell'ambito di tali attività la Fondazione provvede, in particolare, a:
- a) l'acquisizione di risorse finanziarie destinate a garantire l'incremento di opere, documenti, manifestazioni e di ogni altro elemento significativo dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea ed a garantire un'adeguata conservazione dell'immobile costituente la sede del MAXXI e delle collezioni museali:
- b) la valorizzazione dell'immobile costituente la sede del MAXXI e delle collezioni museali, in modo da assicurarne la migliore fruizione da parte del pubblico, da incrementare i servizi offerti, migliorandone la qualità, e da conseguire risparmi di spesa evitando duplicazioni di funzioni;
- c) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, iniziative, attività formative, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti edistituzioni, anche internazionali, ed organi competenti per il turismo;
- d) la promozione dell'arte, dell'architettura e delle altre forme di creatività contemporanee italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, con la rete delle Ambasciate e degli Istituti di cultura italiana.
- 6. La Fondazione può utilizzare, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il **Ministero della Cultura** (d'ora in poi: "Ministero"), il personale del Ministero ritenuto necessario, con il consenso del personale medesimo. Ogni due anni Fondazione e Ministero rivedono, sulla base della programmazione delle attività della Fondazione per il biennio successivo, il quantitativo di personale del Ministero assegnato alla Fondazione. Per particolari esigenze condivise, Fondazione e Ministero possono prevedere l'assegnazione per periodi limitati di ulteriore personale legato alla realizzazione di progetti strategici.
- 7. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali, fondazioni, consorzi e associazioni, purché gli stessi perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione.
- 8. La Fondazione può costituire sedi decentrate, nonché istituire o acquisire ulteriori spazi museali, espositivi e di ricerca, privi di personalità giuridica, con l'autonomia gestionale e contabile stabilita da apposito regolamento nell'ambito dell'unitarietà culturale e amministrativa della Fondazione.

Art. 3

Fondo di dotazione

- 1. Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:
- a) dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dal Ministero;
- b) dai beni mobili e immobili, comunque pervenuti alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti, destinati all'incremento delle collezioni o, li-

mitatamente agli immobili, all'esposizione o conservazione delle stesse o alla realizzazione di eventi espositivi;

- c) dai conferimenti in denaro, beni o diritti effettuati dai Fondatori-Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione e da quelli successivi destinati all'incremento del medesimo fondo;
- d) dai lasciti e dalle donazioni aventi ad oggetto diritti o beni, diversi da quelli di cui alla lettera b) e non costituiti da denaro o da beni di consumo, salvo diversa volontà del disponente o del donante;
- e) dai beni mobili e immobili non compresi nelle precedenti lettere, diversi dal denaro e dai beni di consumo, che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati.
- 2. I beni e i diritti facenti parte del fondo di dotazione sono destinati al perseguimento delle finalità della Fondazione. I beni e i diritti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possono formare oggetto di atti di disposizione da parte della Fondazione. I beni e diritti diversi da quelli di cui al precedente periodo possono essere oggetto di atti di disposizione, solo al fine di destinare il denaro o il corrispettivo dell'alienazione di beni o diritti all'incremento delle collezioni o all'effettuazione di spese qualificabili come investimenti ai sensi della disciplina di contabilità pubblica. Si osserva, per gli immobili, quanto previsto, dall'articolo 13, comma 1, lettera m).
- 3./La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a nofina degli artt. 2343 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Fondo di gestione

- 1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima;
- b) dalle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69:
- c) dalla quota delle risorse destinate annualmente al piano per l'arte contemporanea di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;
- d) dai lasciti e dalle donazioni che non debbano essere imputati al fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 3;
- e) da eventuali altri contribuiti attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali, o da altri Enti pubblici;
- f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori-Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- 2. Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5

Fondatori-Promotori e Fondatori

- 1. La Fondazione è costituita da Fondatori-Promotori e Fondatori.
- 2. E' Fondatore-Promotore il Ministero della Cultura.
- 3. Gli Enti Territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede possono assumere la qualifica di Fondatori-Promotori mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e dello statuto, contribuendo stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, con le modalità definite e in misura non inferiore a quella stabilita mediante il regolamento di cui al comma 5. L'ammissione dei Fondatori-Promotori è deliberata dal Con-



- siglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g). All'atto del loro ingresso nella Fondazione, si provvederà alla riformulazione dei punti voto ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
- 4. Possono divenire Fondatori, previo consenso dei Fondatori-Promotori e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), del presente statuto, le persone fisiche e quelle giuridiche, pubbliche e private, nonché gli enti che contribuiscano stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante contributi economici pluriennali, con le modalità definite e in misura non inferiore a quella stabilita mediante regolamento di cui al comma 5.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, stabilisce con proprio regolamento le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di Fondatori-Promotori o di Fondatori, nonché le cause di esclusione.

Art. 6 Partecipanti

- 1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi economici, annuali o pluriennali. Con apposito regolamento adottato dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di Partecipante e le relative cause di esclusione, individuando almeno tre diverse categorie di Partecipanti, differenziate in ragione del diverso e progressivo livello di contribuzione e dei relativi diritti, benefit di comunicazione e di immagine concessi. Il regolamento può prevedere che la contribuzione consista eventualmente nello svolgimento in favore della Fondazione di una attività, anche professionale, di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni o diritti.
- 2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Art. 7

Fondatori e Partecipanti esteri

1. Le qualifiche di Fondatori e Partecipanti possono essere attribuite, ai sensi degli articoli 5 e 6, anche alle persone fisiche e giuridiche nonché agli enti pubblici o privati o ad altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 8

Esclusione e recesso

- 1. L'esclusione dei Fondatori-Promotori o dei Fondatori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5. L'esclusione dei Partecipanti è disposta dal Presidente, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

 2. Salvo la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, i regolamenti di cui all'articolo 6.
- 2. Salvo la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, i regolamenti di cui all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 6, comma 1, devono necessariamente prevedere la cessazione dello status di Fondatore-Promotore, di Fondatore o di Partecipante in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti o le contribuzioni dovute entro i termini previsti ovvero nell'ipotesi di condotta incompatibile con il dovere di collaborare lealmente con gli altri componenti per il perseguimento dei fini della Fondazione.
- 3. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, l'esclusione è disposta

anche per i seguenti motivi:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- c) apertura di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali di qualunque natura.
- 4. I Fondatori-Promotori, i Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.
- 5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Art. 9

Organi e loro durata

- 1. Sono organi della Fondazione:
- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.
- 2. Il Presidente e tutti gli organi durano in carica cinque anni e **possono essere confermati**. I componenti degli organi collegiali, se nominati prima della scadenza del termine quinquennale, restano in carica sino a tale scadenza.

Art. 10

Organizzazione

La Fondazione è articolata in Dipartimenti, in numero non superiore a quattro, anche in forma interdisciplinare, e può organizzarsi in ulteriori uffici o servizi. La Fondazione si dota di un Direttore artistico e di un Segretario generale. Il Direttore coordina l'attività dei Dipartimenti e cura l'attuazione del documento programmatico pluriennale e del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 18. Il Segretario generale assicura la corretta gestione amministrativa della Fondazione. Il numero, la denominazione e l'organizzazione dei Dipartimenti e degli ulteriori uffici o servizi, nonché i compiti del Direttore, dei Capi dei Dipartimenti, del Segretario generale, dei responsabili di tutti gli altri uffici o servizi della Fondazione e dei curatori e la durata dei relativi incarichi sono stabiliti con apposito regolamento adottato dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione.

- 2. Gli incarichi di Direttore artistico e di Segretario generale e i relativi contratti non possono avere durata superiore al mandato del Presidente e cessano, in ogni caso, automaticamente al momento della cessazione del Presidente. In ogni caso, i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali non possono essere stipulati a tempo indeterminato.
- 3. La Fondazione stabilisce, con regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, criteri e modalità per il reclutamento del personale con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art.35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.
- 3-bis. Il Consiglio di Amministrazione delibera il piano annuale e i piani pluriennali delle assunzioni a tempo indeterminato, acquisito il parere del Collegio dei revisori.

Art. 11

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Ministro della Cultura.



- 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività
- 3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente, ove eletto, o il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.
- 4. Il Presidente:
- a) presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Comitato Scientifico;
- c) conferisce, sentito il Consiglio di Amministrazione, gli incarichi di cui al precedente articolo 10, comma 1;
- d) ammette ed esclude i Partecipanti, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, sentito il Consiglio di Amministrazione:
- e) adotta i regolamenti previsti dallo statuto, nonché eventuali ulteriori regolamenti, eccetto quelli che siano attribuiti dallo statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il documento programmatico pluriennale e il programma annuale degli interventi di cur all'articolo 18 comprensivo degli indirizzi per l'acquisizione di opene per la collezione permanente;

f-bis) nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, esercita la gestione della Fondazione, adottando gli atti di rilevanza esterna che la legge o lo Statuto non riservano espressamente al Consiglio medesimo;

f-ter) può delegare a singoli dirigenti l'adozione di atti di gestione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del **Ministro del-** la Cultura ed è composto da un numero di membri, comunque non inferiore a cinque fino ad un massimo di nove.
- L'organo è così composto:
- a) non meno di tre membri, designati dal Ministro della Cultura, tra cui il Presidente
- b) un membro designato da ciascuno dei Fondatori-Promotori
- c) un membro designato da ciascuno dei Fondatori.
- 2. Il numero dei membri designati dal **Ministro della Cultura** è elevato a quattro se i membri designati ai sensi delle lettere (b) e (c) del precedente comma raggiungano complessivamente il numero di tre, e a cinque se gli stessi raggiungano il numero di quattro.

Nell'ipotesi in cui, a seguito delle designazioni di cui alle lettere (b) e (c) del precedente comma, il numero complessivo dei componenti fosse pari, il Ministro procederà alla designazione di un altro componente. Una volta raggiunto il numero massimo di nove membri, per ciascun successivo ingresso di soggetti aventi titolo alla designazione di un nuovo membro il numero di componenti designati dal Ministro si riduce di una unità, purché sia preservata la maggioranza dei membri designati dai fondatori pubblici. In tale ipotesi decade il membro nominato per ultimo o, in caso di designazione conte-

stuale, il membro indicato dal Ministro stesso. Rimane in ogni caso ferma la nomina del Presidente.

- 3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
- 4. I consiglieri possono essere revocati dal Ministro della Cultura, su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazione delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, danno arrecato al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
- 5. I consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate oppure qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile; la decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza partecipazione alla relativa seduta del consigliere interessato.
- 6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli con decreto del **Ministro della Cultura**. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
- 7. I Consiglieri devono essere in possesso dei necessari requisiti di professiohalità, competenza ed esperienza.
- bis. La carica di Consigliere di Amministrazione è a titolo gratuito e non da diritto a corrispettivi o emolumenti di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le sedute del Consiglio ovvero per attività svolte nell'interesse della Fondazione per incarico del Presidente o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità con la missione statutaria, gli obiettivi e i programmi della Fondazione, verificandone i risultati.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni;
- b) approva il bilancio d'esercizio;
- c) approva il documento programmatico pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 18;
- d) delibera le proposte di modificazioni dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante;
- e) approva i regolamenti interni che lo statuto attribuisce alla sua competen-
- f) esprime parere sui regolamenti interni, nei casi previsti dallo statuto;
- g) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Fondatori-Promotori e dei Fondatori, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5.
- h) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- i) delibera il compenso del Presidente;
- j) determina, su proposta del Presidente, il compenso del Direttore artistico, del Segretario generale, dei Capi dei Dipartimenti e dei titolari di **altri eventuali** incarichi dirigenziali;
- k) delibera, su proposta del Presidente, la dotazione organica della Fonda-



zione;

k bis) delibera, su proposta del Presidente, il regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato, il piano annuale e i piani pluriennali delle assunzioni a tempo indeterminato;

l) delibera l'acquisizione di opere per la collezione permanente e l'accettazione di lasciti e donazioni, tranne quelle di modico valore ai sensi dell'articolo 783 del codice civile, previo parere del Comitato scientifico ove si tratti di cose o beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ovvero di opere d'arte o di architettura non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio:

m) delibera all'unanimità l'autorizzazione al compimento degli atti di disposizione di beni immobili ricompresi nel fondo di dotazione, ove consentita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo;

m bis) delibera la costituzione di sedi decentrate, nonché la istituzione o acquisizione di ulteriori spazi museali, espositivi e di ricerca, privi di personalità giuridica, disciplinandone l'autonomia gestionale e contabile con apposito regolamento;

m ter) delibera la costituzione di società di capitali, fondazioni, consorzi o associazioni e la partecipazione ai medesimi organismi, di cui all'articolo 2, comma 7, ultimo periodo;

- n) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità, comportante l'immediatal cessazione dalla carica, nei confronti del Presidente, del Segretario generale, del Direttore artistico, dei Capi dei Dipartimenti, dei dirigenti e dei revisori dei conti:
- o) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20.
- 2. Sono validamente adottate con il voto favorevole del 75% dei punti/voto assegnati ai sensi dell'articolo 14, e il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori-Promotori le deliberazioni concernenti:
- a) le proposte di modificazioni statutarie;
- b) la proposta di scioglimento della Fondazione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, senza oneri per la Fondazione.
- 4. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno ogni novanta giorni, sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede della Fondazione, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.
- 2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima dell'adunanza.

- 3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, i titolari degli incarichi all'articolo 10. comma 1.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori-Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 4 bis. Il Presidente può disporre, con provvedimento motivato, che la seduta del Consiglio di Amministrazione si svolga per via telematica, con tecnologie e metodi di lavoro che garantiscano l'effettiva collegialità della seduta, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni. Non è consentito lo svolgimento per via telematica nei casi di cui al comma 5 ovvero se vi si opponga almeno un terzo dei consiglieri. Singoli consiglieri possono altresì richiedere al Presidente, almeno 48 ore prima dello svolgimento della seduta, di poter partecipare ad una seduta del Consiglio in collegamento telematico.
- Per le deliberazioni concernenti le proposte di modificazioni statutarie o la proposta di scioglimento della Fondazione la riunione del Consiglio di Amministrazione è considerata valida con la presenza del 75% dei punti/voto assegnati e della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori-Promotori. Nel caso delle deliberazioni di cui al precedente periodo il Presidente dà comunicazione documentata ai componenti del Consiglio di Amministrazione 30 giorni prima della convocazione.
- 6. L'attribuzione iniziale dei punti/voto è stabilita ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.
- 7. I punti/voto in disponibilità del Consiglio di Amministrazione, a partire dall'approvazione del primo bilancio consuntivo, sono suddivisi tra i suoi membri in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e alla gestione della Fondazione.
- 8. L'attribuzione dei punti/voto è aggiornata annualmente sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'anno precedente, ripartendoli in misura percentuale proporzionalmente alle contribuzioni alla Fondazione. Ai consiglieri di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), spetta in ogni caso il 30% dei punti/voto, esercitabile, su indicazione del Ministero, singolarmente o collettivamente.

Art. 15

Comitato Scientifico

- 1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed è presieduto dal Direttore artistico. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e dell'architettura, e dotati di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza in particolare nei settori di attività della Fondazione.
- 2. Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti. Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto. Possono, altresì, partecipare senza diritto di voto, ove invitati dal



Presidente o dal Direttore artistico, i titolari degli incarichi di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Il Comitato Scientifico si esprime in ordine all'elaborazione del documento programmatico pluriennale e del programma annuale degli interventi di cui all'art. 18, comprensivo degli indirizzi per l'acquisizione di opere per la collezione permanente.

Art. 16

Collegio dei revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui due membri effettivi, tra cui il Presidente, ed uno supplente nominati dal Ministro della cultura, un membro effettivo e uno supplente designati di comune intesa dai restanti Fondato-ri-Promotori. Qualora il Ministero sia unico Fondatore-Promotore ad esso spetta la nomina dei componenti del Collegio dei revisori.
- 2. Il Collegio dei revisori, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, controlla l'attività di amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405, 2407 e 2409-bis del codice civile.
- 3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su singole questioni. I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.
- 5. I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.
- 6. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi della Fondazione, nonché il **Ministero della Cultura** di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.
- 7. Il trattamento economico spettante ai membri del Collegio dei revisori dei conti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante.

Art. 17

Esercizio e bilancio

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di esercizio.
- 3. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

- 4. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
- 5. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.

Art. 18

Documento programmatico pluriennale e programma annuale degli interven-

1. Il Presidente, sulla base delle proposte formulate dal Direttore artistico e sentito il parere del Comitato Scientifico, redige il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché il programma annuale degli interventi, comprensivo degli indirizzi per l'acquisizione di opere per la collezione permanente, e li propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Commissariamento della Fondazione

1. Il Ministro della Cultura può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e nominare un Commissario Straordinario al fine di garantire la continuità della gestione della Fondazione in caso di gravi violazioni di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione ovvero per accertata impossibilità di funzionamento degli organi statutari per un tempo superiore a novanta giorni dall'ultima deliberazione validamente assunta.

2. Il decreto ministeriale determina la durata dell'incarico ed i poteri attribuiti al Commissario Straordinario nonché il relativo compenso.

Art. 20

Vigilanza, estinzione e liquidazione della Fondazione

- 1. Il **Ministero della Cultura** esercita la vigilanza sulla Fondazione ai sensi del decreto ministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, recante "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni" e delle disposizioni del presente statuto.
- 2. Sono sottoposti in ogni caso all'approvazione dell'Amministrazione vigilante le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere d), i), j), k), k bis), m bis), m ter) e o).
- 2 bis) La Fondazione trasmette annualmente all'Amministrazione vigilante una relazione sull'assetto organizzativo, la dotazione effettiva, le procedure di reclutamento e l'andamento della spesa per il personale.
- 3. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito dell'estinzione della Fondazione, i beni culturali concessi in uso dal **Ministero della Cultura** ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. Sono altresì devoluti al **Ministero della Cultura** i beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
- 4. Ai fini della liquidazione del patrimonio della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina tre liquidatori che possono essere scelti anche tra i componenti uscenti del Consiglio medesimo.



5. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con la Fondazione si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

Art. 21

Norma transitoria

1. L'attribuzione dei punti/voto in seno al Consiglio di Amministrazione è stabilita in sede di atto costitutivo e aggiornata dal Consiglio medesimo ad ogni ulteriore contribuzione ed ad ogni ingresso successivo di componenti ai sensi del presente statuto.

F.to Giovanna Melandri

F.to Alberto Aloe

F.to Laura Gabellone

F.to Monica Polizzano Notaio



La presente copia, composta di quattro fogli e dodici mezzi fogli, è conforme all'originale, munito delle prescritte firme e conservato nella raccolta dei miei originali.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.

Roma, 22 febbraio 2022





